



news e informative

## CHIARITI GLI ASPETTI RELATIVI AL CAMBIO DI ESERCIZIO IN AMBITO INDUSTRIA 4.0

Con la **risoluzione n. 121 del 9 ottobre 2017** l'Agenzia delle entrate ha chiarito quale deve essere la corretta determinazione del "*credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo*" di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013 nell'ipotesi in cui il soggetto che intenda fruirne modifichi l'ambito temporale dell'esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l'anno solare.

La conclusione cui l'Agenzia è giunta e che costituisce il principio a cui rifarsi è il seguente:

- ➔ assumono rilevanza anche i periodi di imposta che vengano a determinarsi a seguito del mutamento della cadenza dell'esercizio sociale.

Più precisamente, per una migliore comprensione della fattispecie, si ipotizzi il caso di una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell'esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta:

I periodo	1° gennaio 2015 - 31 agosto 2015
Il periodo	1° settembre 2015 - 31 agosto 2016

Posto che il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, nel caso ipotizzato, il primo periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione risulta essere quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015.

La media degli investimenti pregressi va, conseguentemente, determinata avendo riguardo ai periodi di imposta 1° gennaio – 31 dicembre 2012, 2013 e 2014.

Allo stesso tempo l'Agenzia chiarisce anche che l'arco temporale di applicazione dell'agevolazione disposto dalla norma corrisponde a complessivi sei periodi di imposta pari a 72 mesi, pertanto, al fine di garantire la corretta applicazione dell'agevolazione nella fattispecie ipotizzata, qualora si intendesse accedere all'agevolazione relativamente al periodo 1° settembre 2020 - 31 agosto 2021, il credito di imposta andrà determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primi quattro mesi (1° settembre 2020-31 dicembre 2020), senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021.

Brescia, 23 novembre 2017

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)